Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia
Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500
Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it
COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

CIRCOLARE n° 159

Al personale docente e ATA

OGGETTO: **incarichi extrascolastici/cariche sociali in enti/società/associazioni**

Ad integrazione delle precedenti circolari dirigenziali in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi, si ricorda al personale che, qualora intenda svolgere un'attività extra-scolastica, professione libera, o ricoprire carica sociale presso un ente o associazione, deve richiedere l'autorizzazione al Dirigente scolastico, il quale, per poter rilasciare l'autorizzazione, deve valutare eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse con lo status di pubblico dipendente.
Particolare attenzione il pubblico dipendente presterà alle cariche sociali presso enti/società/associazioni, perché la normativa prevede alcune situazioni di incompatibilità assoluta e, in ogni caso, anche nelle situazioni conciliabili con il pubblico impiego, è sempre necessario comunicare e richiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico.

Si ritiene opportuno richiamare la normativa in materia di incompatibilità, che i dipendenti sono invitati a leggere con attenzione, al fine di evitare di incorrere in situazioni incresciose e in possibili responsabilità disciplinari.

Incompatibilità con il pubblico impiego

Con l'acquisizione dello status di pubblico dipendente, e dunque con la sottoscrizione del contratto, sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell'Amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l'esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata.
Le situazioni di incompatibilità sono quelle indicate dall'articolo 53 del D.Lgs 165 2001 ("incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi").

Sono incompatibile in modo assoluto con l'impiego pubblico: lo svolgimento di attività commerciali, professionali, industriali, di altri lavori pubblici o privati e il ricoprire cariche sociali in società.
L'espletamento di tali attività porta, in sede di assunzione, alla impossibilità di stipulare il contratto. L'eventuale incompatibilità va dichiarata e risolta PRIMA dell'assunzione (deliberazione n°47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti).
Al personale docente (senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti supplenti, né tra personale a tempo pieno e a tempo parziale), ai sensi dell'art. 508, c.15, è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e - precisa la nota MIUR n° 1584 del 29 luglio 2005- se coerente con l'insegnamento impartito.

Alcuni casi di incompatibilità

• Attività svolta all'interno di impresa familiare. L'attività è compatibile solo se svolta in forma occasionale. L'incarico è autorizzabile allorché il dirigente valuti che detta attività di collaborazione si svolge con i caratteri della occasionalità e non continuità.
• Attività di amministratore di condominio. L'attività è compatibile solo se svolta per la cura dei propri interessi. (Circolare n. 6 del 1997 della Funzione Pubblica)
• Essere socio di una società di persone. Bisogna, tuttavia, distinguere cosa accade se il lavoratore è socio e/o ricopre cariche sociali, in società di capitali o di persone. Il principio generale è che il pubblico dipendente non può ricoprire cariche sociali in società aventi scopro di lucro. Pertanto, analizziamo le varie situazioni.
La partecipazione in qualità di socio in società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) deve essere considerata come esercizio del commercio e dell'industria e quindi vietata.
Di converso, è consentita la partecipazione in società di capitali in qualità di socio (senza però l'assunzione di cariche sociali). La circolare della Funzione Pubblica n°6/97 ha precisato che "*la partecipazione a titolo di semplice socio (con responsabilità limitata) esime il dipendente dalla richiesta di autorizzazione*".
L'art. 61 del DPR n°3/1957, come novellato dall'art. 18, L. 59/1992, dispone che il divieto di cui all'art 60 non si applica nei casi di società cooperative. Dunque, ai sensi della L. 59/1992, non sussiste incompatibilità tra lo status di pubblico dipendente e la carica sociale in società cooperativa evidenziando gli scopi esclusivamente o prevalentemente mutualistici perseguiti da detta società, e rimarcando, comunque, la necessità di richiedere l'autorizzazione della PA, da rilasciare secondo gli usuali criteri della quantità dell'impegno, delle modalità di svolgimento e delle mansioni svolte per la P.A.
• Attività di amministratore unico di società di capitali. E' assolutamente vietata l'attività di amministratore unico di una società di capitali, in quanto carica sociale palesemente e testualmente vietata e non autorizzabile (Corte dei Conti Sentenza n. 9 del 7 maggio 2019).
Solo socio di una società di capitali non è incompatibile con il pubblico impiego, a patto di non entrare a far parte del consiglio di amministrazione, non essere l'amministratore

delegato, non fornire, quanto meno ufficialmente, alcun apporto di lavoro, non assumere alcuna carica che possa comportare l'espletamento di poteri decisionali, gestionali.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93